



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

## VERBALE

N° 4

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52**

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di marzo alle ore 10.15, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara in assenza di presenti, dando avvio alla fase di valutazione delle Buste di qualifica relative al **lotto 1, proseguendo con l'apertura secondo l'ordine di arrivo delle risposte alla RDO**, come da elenco allegato al verbale n.1, provvedendo quindi a scaricare mediante apposita funzione del Portale la documentazione di ciascun concorrente e rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
7	RTP SPI srl (MANDATARIA) ARCH. ELIO CONTE (MANDANTE) FUTURE ENVIRONMENT DESIGN SRLS (MANDANTE) ING.COLOMBO STACCONE (MANDANTE) GEOL. UGO UGATI (MANDANTE) ING. EDOARDO	<b>Ammesso con riserva</b>	L'operatore, società di ingegneria, partecipa quale capogruppo di un RTP costituendo in cui eseguirà in misura maggioritaria le attività di cui alla prestazione principale, unitamente alla mandante Arch. Elio Conte.  Per quanto concerne invece le attività riconducibili alla prestazione secondaria le stesse vengono ripartite tra mandataria, comunque in misura maggioritaria, e mandanti Ing. Fiocca e Future Environment design srls.  Il coordinatore scientifico verrà assunto da un professionista della capogruppo, avente laurea in ingegneria industriale, ma abilitato ante 2001 ed iscritto alla Sezione A, settore civile e ambientale. In ragione quindi dell'apposita FAQ pubblicata in materia di titoli di studio e requisiti di partecipazione, si dà atto che "fermo restando

	<b>FIOCCA (MANDANTE)</b>		<p><i>quanto previsto dal disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti dei professionisti che abbiano conseguito la laurea e la conseguente iscrizione al relativo albo professionale successivamente alle modifiche introdotte dal DPR n. 328 del 2001, per quanto riguarda invece i professionisti abilitati antecedentemente all'intervenuta riforma, si applica ex lege l'art. 49 del citato DPR, ritenendo pertanto, la relativa iscrizione nella sezione A - settore civile e ambientale, requisito valido ai fini della partecipazione alla presente procedura, a prescindere quindi dal possesso della laurea in ingegneria civile/edile".</i></p> <p>Tutte le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice.</p> <p>Ai fini del requisito del fatturato è posseduto dal RTP nel complesso, fermo restando il possesso in misura maggioritaria a causa della capogruppo.</p> <p>Ai fini dei requisiti di cui alla lettera e) ed f) del disciplinare, fermo quanto specificato nel prosieguo, è possibile rilevare che la mandante <b>FUTURE ENVIRONMENT DESIGN SRLS deputata al processo BIM</b>, contribuisce ai requisiti richiesti per la categoria/ID E22 sia per elenco servizi sia per i servizi di punta che, stando ai servizi dichiarati, potrebbero essere integralmente soddisfatti.</p> <p>Ciò posto, il Seggio rileva che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) Dalla domanda di partecipazione</b>, avendo il concorrente indicato le sole quote di partecipazione al RTP non si evince in concreto quali siano le parti del servizio di competenza di ciascuna componente, se non valutando congiuntamente la composizione del gruppo di lavoro. In ogni caso non si evince quale sia l'attività di competenza della mandante <b>Ing. Staccone</b>, il quale benché esegua solo l'1% dell'appalto non risulta fare parte delle professionalità indicate ai fini del gruppo di lavoro, risultando così non chiaramente evincibile lo specifico apporto ai fini dell'appalto. In ogni caso detta mandante contribuisce la requisito per importi lavori relativi alla categoria S04. Occorre quindi acquisire chiarimenti in merito nonché l'indicazione delle singole <b>parti del servizio</b> di competenza di ciascuna componente, fermo restando che ciò dovrà avvenire in ossequio alle professionalità indicate;</li><li><b>2) Non è chiaro quale professionista tra</b></li></ol>
--	------------------------------	--	--

			<p>quelli di cui ai punti 1, 2 3 e 8 sia abilitato al <b>coordinamento della sicurezza</b>;</p> <p>3) Il concorrente ha fornito un <b>Passoe unico per tutti i lotti</b>, in luogo di un Passoe per ciascun lotto e, quindi, nel caso specifico di un Passoe separato per il lotto 1. L'unicità del Passoe crea dei problemi nella fase di acquisizione del partecipante tramite AVCPASS non garantendone l'acquisizione in ciascun lotto e per l'effetto la verifica dei requisiti (anche di quelli economico-finanziari e tecnico – organizzativi specifici per ciascun lotto e da espletarsi tramite AVCPASS) in relazione a tutti i lotti oggetto di partecipazione;</p> <p>4) Non è stata allegata l'<b>informativa sulla privacy</b>, di cui all'allegato X e al paragrafo 25 "Trattamento dati personali" del disciplinare, sottoscritta da ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE;</p> <p>5) Per quanto concerne il DGUE della <b>mandataria</b> dallo stesso non risultano evincibili i requisiti di cui alla lettera e) del disciplinare avuto riguardo sia alla categoria/Id S04 sia alla categoria/id E22. Nello specifico, per quanto riguarda l'elenco servizi di cui alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare ed avuto riguardo alle tabelle riportate dal concorrente, nelle stesse non viene data chiara evidenza dei servizi relativi ad importi lavori e a corrispettivi così come indicati nei documenti di gara. L'O.E. si limita a riportare degli importi senza alcuna specifica e distinta in merito a quanto prescritto ai fini della partecipazione. Alla stregua, anche per i servizi di punta non risulta evincibile se gli stessi attengano ad importi lavori o a importi dei servizi resi. In relazione alla categoria/ID di opere E 22 viene indicato un solo servizio attinente detta categoria/Id opere, senza comunque precisare se trattasi di importo lavori o importo del servizio (resta inteso che nel caso della categoria E22 occorre indicare solo importi dei servizi). il Seggio richiama quindi i Pareri di Precontenzioso n. 685 del 28/06/2017 e n. 695 del 05/07/2017, per cui è comunque ritenuto <i>legittimo il ricorso all'istituto per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica previsti</i></p>
--	--	--	--

			<p>dalla <i>lex specialis</i>, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla legge di gara quale termine per la presentazione dell'offerta (Parere di Precontenzioso n. 54 del 01/02/2017);</p> <p>6) Per quanto concerne la mandante <b>Arch. Elio Conte</b>, fermo restando che la stessa non contribuisce in alcun modo al requisito di cui alla lettera e) del par. 7.3 del disciplinare per la categoria/Id Opere S04 (invece necessaria stando all'attività espletata relativa alle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche), limitandosi ad indicare una esperienza pregressa relativa alla categoria/Id Opere E22, in relazione alla quale non è comunque evincibile se l'importo indicato attenga l'importo lavori o l'importo del servizio. In ogni caso detta mandante deve necessariamente contribuire alla categoria Strutture, posto l'effettivo apporto di competenza nell'ambito del RTP. Valgono quindi le considerazioni di cui al punto 5);</p> <p>7) Per quanto riguarda la mandante <b>l'Ing. Fiocca</b>, mandante deputata all'espletamento della diagnosi energetica, non concorre in alcun modo ai servizi di cui alla categoria/ID opere E22 entro cui è ascrivibile l'attività di competenza. Valgono quindi le considerazioni effettuate per i punti 5) e 6);</p>
			<p>Fermo restando quanto sopra rilevato il Seggio osserva che l'operatore dichiara di subappaltare le "indagini sismiche" senza specificare "prove", fornendo la relativa terna dei subappaltatori e la connessa documentazione, da cui si evince espressamente solo per Ambiente e Territorio il possesso della richiesta autorizzazione ministeriale. In merito, il Seggio ritiene di potere considerare soddisfatta la richiesta di subappalto così formulata attinente il ricorso al c.d. subappalto qualificante. Per quanto attiene la mancata specifica per due dei subappaltatori della terna del possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, si ritiene invece di premettere che l'attivazione del soccorso istruttorio comporterebbe l'aprioristico presupposto per cui, nonostante non espressamente previsto dalla normativa o dal disciplinare, la mancanza dell'autorizzazione da parte di solo due dei tre laboratori costituisca causa di esclusione ovvero, in alternativa, a</p>



		<p>fronte del mancato possesso dell'autorizzazione ed allo scopo di evitare al concorrente l'esclusione, di valutare di richiedere la sostituzione dei due subappaltatori.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si ritiene tuttavia che, nel caso di subappalto qualificante e quando sia fornita una terna di possibili subappaltatori sia sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente – e per l'effetto anche ad evitare il divieto di subappalto per mancata indicazione della terna oppure per indicazione di un numero inferiore di subappaltatori perché nel caso di specie i subappaltatori indicati sono comunque tre - che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare. Si ritiene quindi di potere fare riferimento al precedente del TAR Sicilia sez. 1 n.1096 del 11.05.2018 per cui ha assunto rilevanza, ai fini della ritenuta illegittimità del provvedimento di esclusione, che <b>uno dei tre soggetti indicati fosse risultato qualificato.</b>” Ciò in quanto la <i>ratio</i> dell'indicazione preventiva della terna risulterebbe difatti svuotata di ogni significato qualora si richiedesse la continua reintegrazione della terna, senza consentire l'impiego di <b>almeno uno</b> dei tre soggetti inizialmente designati. Inoltre, in altro recente precedente giurisprudenziale relativo ad una fattispecie del tutto analoga il CDS, sez.V. con sentenza n. 699/2019 ha affermato <i>“La mancata indicazione in ordine alla carenza del titolo ministeriale in capo a due dei tre subappaltatori non realizza un'informazione falsa o fuorviante e non può determinare l'esclusione dalla procedura. Va rilevato che – secondo risultanze pacifiche in atti – almeno una delle tre subappaltatrici indicate era certamente in possesso del richiamato titolo ministeriale, in tal modo rendendo legittima la partecipazione alla gara da parte del raggruppamento nel suo complesso”</i>.</p> <p>Posto quanto sopra, e per le irregolarità della documentazione amministrativa riportate, viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
--	--	---

Alle ore 13.12 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori del Seggio di gara alle ore 14.45 della data odierna, segnalando che nel corso delle operazioni di gara la sessione aperta sul Portale è scaduta, ma il Seggio ha provveduto all'espletamento delle relative attività analizzando la documentazione dell'O.E. precedentemente scaricata e salvata sul server aziendale.

Alle ore 14.49 il Presidente dichiara aperta la seduta, ed il Seggio prosegue nella disamina della busta del concorrente n. 8 rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
8	<p style="text-align: center;">RTP POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP. (MANDATARIA) ABACUS SRL (MANDANTE) CFR CONSORZIO FUTURO IN RICERCA (MANDANTE) TECNOGEO SNC (MANDANTE) ING. ENRICO CAINI (MANDANTE)</p>	Escluso	<p>L'operatore, società di ingegneria, partecipa quale mandataria di un raggruppamento costituendo in cui effettuerà in misura maggioritaria la prestazione principale e la secondaria unitamente alle mandanti CFR Consorzio Futuro ricerca (Responsabile delle attività di rilievo) e l'Ing. Caini (deputato alla diagnosi energetica).</p> <p>Il Concorrente dichiara di volere ricorrere al subappalto per le prove di laboratorio, indicando la relativa terna dei subappaltatori per la prestazione.</p> <p>I subappaltatori delle prove di laboratorio dichiarano il possesso della relativa autorizzazione ministeriale.</p> <p>Le componenti del RTP dichiarano di rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, eccettuato la mandante <b>Tecnogeo snc</b> che dichiara espressamente di essere <b>una società di servizi di geologia</b>, barrando nel modello della S.A la parte relativa ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice "in relazione alle attività per i quali è stata ammessa la partecipazione" e non già dei soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>Dalla domanda di partecipazione risulta che detta mandante eseguirà la relazione geologica, appartenendo il geologo alla compagine sociale (socio e legale rappresentante della mandante). Dalla domanda risulta evidente che il soggetto partecipante al RTP è la società e non il geologo in quanto tale, per cui assume rilievo ai fini dell'ammissione la forma giuridica dell'O.E., posto quanto previsto nel disciplinare al par. 5 "soggetti ammessi" nonché al par.7.1. in merito alla presenza del geologo.</p> <p>Nel disciplinare è stato richiesto "deve essere garantita la presenza di un <b>geologo</b> all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme: Componente di un RT; Associato di un'associazione tra professionisti; Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e</p>

			<p><i>continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263."</i></p> <p>Nel caso concreto non è quindi possibile soprassedere alla dichiarazione effettuata dalla mandante stessa che, per sua attestazione, non garantisce la presenza del geologo nelle forme richieste, posto che lo stesso appartiene alla compagine di una società non rientrante tra quelle di cui all'art. 46 del Codice.</p> <p>Del resto, lo stesso DM 263/2016 dispone <b>"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"</b>, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Infatti, mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Ai fini della relazione geologica, tenuto conto delle peculiarità dell'attività in questione e ferme le considerazioni di cui sopra, la presenza del geologo non può quindi che essere garantita se non con le modalità indicate.</p> <p>Tale argomentazione costituisce quindi una autonoma <b>causa di esclusione</b> non superabile mediante attivazione del soccorso istruttorio, stante la carenza ex sé del requisito sopra individuato.</p> <p>Il Seggio rileva in ogni caso, per quanto attiene i requisiti di cui alle lettere e) ed f) del par. 7.3 per lavori e per servizi che la capogruppo sarebbe di per sé in grado di soddisfarli interamente. Cionondimeno, va comunque rilevato che ciascuna componente del raggruppamento</p>
--	--	--	---

			contribuisce al raggiungimento dei requisiti in base alle specifiche attività svolte e quindi alla ripartizione delle attività ascritte alla prestazione principale e secondaria.  Posto quanto sopra, viene disposta l'esclusione dell'operatore dalla procedura.
--	--	--	--

Alle ore 16.55 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio di gara a data da destinarsi che verrà in ogni caso resa nota ai concorrenti tramite messaggistica di Portale.

Il presente verbale si compone di n.8 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono

